



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CUNEO

SENTENZA N°	446/06
R.G. n.	3073/06
Cron. n.	4981
Rep. n.	1116
Data	16-07-06
Public.	12 3 LUG. 2008
C.U.	55728-20-120

Composto dai Magistrati:

Dott. Roberta BONAUDI

PRESIDENTE

Dott. Marcello PISANU

GIUDICE

Dott. Gian Paolo MACAGNO

GIUDICE RELATORE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: altri istituti
diritto societario.

nella causa civile iscritta in primo grado al n. 3073/06 R.G.C. , promossa da:

~~XXXXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliato in Cuneo, Viale Angeli 9, presso lo studio dell'avv. Davide Del Popolo Riolo, che lo rappresenta e difende con l'avv. Luigi Mandrone del Foro di Torino per procura in atti;

- ATTORE -

CONTRO

~~XXXXXXXXXXXX~~ S.p.A., già ~~Banca Intesa~~ S.p.A. già ~~Banca Commerciale Italiana~~ S.p.A. (~~Intesa-Sanpaolo~~), in persona del legale rappresentante Presidente avv. ~~Vittorio Maria Polini~~, elettivamente domiciliata in ~~Cuneo~~, Corso ~~Mazzini 48~~, presso lo studio dell'avv. ~~Cinzia Maria Dalmaso~~, che la rappresenta e difende per procura in atti;

- CONVENUTA -

OGGETTO: altri contratti....

CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:

"Nel merito: Dichiarare la nullità degli ordini di acquisto dei seguenti strumenti finanziari:

1. Argentina 8.1/8% 2008 del 13 maggio 1998;
2. Argentina 8.1/8% 2008 del 16 giugno 1998;
3. Argentina 8.1/2% 2010 del 18 gennaio 1999;
4. Argentina 8.1/2% 2010 del 13 aprile 1999;
5. Argentina 8.1/2% 2010 del 22 aprile 1999;

IL CASO.it

6. Argentina 9% 2009 dell'8 luglio 1999;

e, conseguentemente:

dichiarare tenuta e condannare ~~Intesa Sanpaolo~~ S.p.A., già ~~Banca Intesa~~ S.p.A. alla restituzione a favore dell'attore della somma di € 131.219,04 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione, dalle date delle singole operazioni al saldo;

in via subordinata:

annullare gli ordini di acquisto dei seguenti strumenti finanziari:

1. Argentina 8.1/8% 2008 del 13 maggio 1998;
2. Argentina 8.1/8% 2008 del 16 giugno 1998;
3. Argentina 8.1/2% 2010 del 18 gennaio 1999;
4. Argentina 8.1/2% 2010 del 13 aprile 1999;
5. Argentina 8.1/2% 2010 del 22 aprile 1999;
6. Argentina 9% 2009 dell'8 luglio 1999;

e, conseguentemente:

dichiarare tenuta e condannare ~~Intesa Sanpaolo~~ S.p.A., già ~~Banca Intesa~~ S.p.A. alla restituzione a favore dell'attore della somma di € 131.219,04 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione, dalle date delle singole operazioni al saldo;

in via ulteriormente subordinata:

dichiarare la degli ordini di acquisto dei seguenti strumenti finanziari:

1. Argentina 8.1/8% 2008 del 13 maggio 1998;
2. Argentina 8.1/8% 2008 del 16 giugno 1998;
3. Argentina 8.1/2% 2010 del 18 gennaio 1999;
4. Argentina 8.1/2% 2010 del 13 aprile 1999;
5. Argentina 8.1/2% 2010 del 22 aprile 1999;
6. Argentina 9% 2009 dell'8 luglio 1999;

per grave inadempimento contrattuale ed in ogni caso:

dichiarare tenuta e condannare ~~Intesa Sanpaolo~~ S.p.A., già ~~Banca Intesa~~ S.p.A. al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierno esponente, quantificati nella misura di € 131.219,04 o in quell'altra [maggiore o minore] accertanda, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione, dalle date delle singole operazioni al saldo.

in tutte le ipotesi: dichiarare tenuta e condannare ~~Intesa Sanpaolo~~ S.p.A., già ~~Banca Intesa~~ S.p.A., a rimborsare al sig. ~~Romano Collino~~ la somma di € 1.540,32, relativa all'acquisto dei documenti descritti in narrativa, concernenti gli strumenti finanziari dedotti in giudizio.

In ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari di patrocinio."

CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:

"*contrariis reiectis, nel merito, in via principale: mandare assolta l'esponente da ogni avversaria domanda; in via subordinata: nella sola denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse sussistente una responsabilità della Banca convenuta, determinare il quantum della pretesa attorea con riferimento ai criteri indicati in narrativa; in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio.*"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20.12.2006, l'attore ~~Romano COLLINO~~ evocava in giudizio la Banca ~~Intesa S.p.A.~~ (ora ~~Intesa Sanpaolo S.p.A.~~), chiedendo dichiararsi la nullità - ovvero in subordine la risoluzione per inadempimento grave della Banca di sei ordini di acquisto (posti in essere presso la allora ~~Banca Commerciale Italiana~~ S.p.A., poi incorporata mediante successive operazioni dalla attuale convenuta) aventi ad oggetto tre differenti emissioni di obbligazioni dello Stato argentino (Argentina 8.1/8% 2008 del 13 maggio 1998; Argentina 8.1/8% 2008 del 16 giugno 1998; Argentina 8.1/2% 2010 del 18 gennaio 1999; Argentina 8.1/2% 2010 del 13 aprile 1999; Argentina 8.1/2% 2010 del 22 aprile 1999; Argentina 9% 2009 dell'8 luglio 1999) e la conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma € 131.219,04 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione, dalle date delle singole operazioni al saldo.

Chiedeva inoltre il rimborso della somma di € 1.540,32, relativa all'acquisto dei documenti concernenti gli strumenti finanziari oggetto del giudizio.

L'attore allegava:

la nullità dei contratti di vendita dei titoli per violazione dell'art. 21 D. Lgs. n. 58/1998 e 26, 27, 28, e 29 dal reg. CONSOB n. 11522/98 (o precedente normativa applicabile *ratione temporis*), analiticamente indicando le specifiche

violazioni degli obblighi di informazione e diligenza, delle regole di condotta in presenza di inadeguatezza dell'operazione e del divieto di operare in conflitto di interessi imputate alla Banca convenuta;

in subordine il grave inadempimento della convenuta concretatosi nella violazione delle citate disposizioni.

La Banca convenuta si costituiva in giudizio - notificando agli attori comparsa di costituzione e risposta nel termine assegnatole - chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, il contenimento del quantum del risarcimento in considerazione dell'attuale residuo valore conservato dai titoli.

Seguiva ulteriore scambio di memorie difensive. L'attore infine depositava istanza di fissazione udienza in data 11.4.2007 (notificata l'11.4.2007).

Il Giudice relatore designato disponeva l'ammissione di alcuni capitoli di prova testimoniale e di CTU avente ad oggetto le caratteristiche dei titoli negoziati.

Il Collegio, all'udienza delli 4.10.2007, confermava il decreto del Giudice relatore.

Si procedeva all'escussione dei testimoni ed alle operazioni peritali, quindi la causa perveniva nuovamente avanti al Collegio per la decisione all'udienza delli 9.7.2008.

Il Tribunale disponeva che la sentenza venisse depositata nel termine di giorni trenta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Domanda di nullità e - in subordine - di risoluzione per inadempimento per violazione degli obblighi di cui all'art. 21 D. Lgs. n. 58/1998 e artt. 26, 27, 28, e 29 dal reg. CONSOB n. 11522/98.

Le violazioni degli obblighi comportamentali imposti dal TUF (e dal reg. CONSOB n. 11522/98), ed in particolare degli obblighi di informazione relativi alla rischiosità dei prodotti finanziari ed alla inadeguatezza delle operazioni effettuate, *"sono riferibili non alla genesi del rapporto, il quale si istaura validamente e legittimamente, ma più propriamente, ai fatti comportamentali e patologici del suo sviluppo e del suo evolversi, rientrando nella sfera di attrazione dell'inadempimento contrattuale"*(cfr. Tribunale Milano 27.3.2007, n.

3800). Infatti, *"mentre la violazione del generale dovere di diligenza e correttezza della banca in relazione ad alcuni specifici comportamenti (quali ad esempio quelli previsti dall'art. 23 commi 1,2,3; dall'art. 24, 2° comma; art. 3°, 7° comma, tutti del T.U.F.) è sancita dal legislatore con la nullità, in relazione ad altri comportamenti comunque negligenti ma per i quali non vi è tale specifica sanzione (per esempio ex art. 21 TUF), possono ravvisarsi solo i profili della colpa contrattuale"* (cfr. Trib. Milano Sez. VI, Sent. 26.4.2006 n. 4882; Trib. Milano Sent. 29.6.05 n. 8671; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 19024 del 29.9.2005).

La tesi, più volte condivisa anche da questo Tribunale, ha trovato conferma nella recente pronuncia della Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con Sentenza n. 26724 del 19/12/2007 hanno affermato: *"In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma*

dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso."

Pertanto, le allegate violazioni degli obblighi di comportamento vanno affrontate sotto il profilo dell'inadempimento e non della validità del contratto.

La domanda di risoluzione per inadempimento.

a) Natura dei titoli e modalità dell'acquisto-

Come accertato dal CTU dott. ~~Massimo Volante~~, il titolo Argentina 8,125% 21.04.1998 - 21.04.2008 - oggetto dei primi due ordini di acquisto, rispettivamente in data 13 maggio e 16 giugno 1998 - apparteneva ad una emissione della Repubblica Argentina, con collocazione presso la Borsa del Lussemburgo in data 21.04.1998: la Banca ~~Commerciale Italiana~~ S.p.A. (ora Intesa Sanpaolo) faceva parte del consorzio di collocamento. L'obbligazione in questione non è mai stata ammessa alla quotazione sul mercato regolamentato italiano e non è stata reperita l'offering circular relativa all'emissione dei bond.

Alla data del primo acquisto il titolo non era ancora stato quotato da Moody's, mentre alla data del secondo ordine aveva un rating pari a Ba3, corrispondente ad un grado di rischio significativo ad una natura di obbligazioni speculative non ben garantite nel lungo termine. Le altre maggiori agenzie hanno quotato il titolo solo nel 2001.

IL CASO.it

In occasione di entrambi gli ordini, i titoli provenivano dal portafoglio della banca e quindi le operazioni sono state eseguite in negoziazione per conto proprio al di fuori dei mercati regolamentati, ad un prezzo superiore rispetto a quello medio registrato in ciascuna giornata di contrattazioni.

Il titolo Argentina 8,50% 30.07.1998 - 30.07.2010 - oggetto di tre ordini di acquisto, rispettivamente in data 18 gennaio, 13 aprile e 22 aprile - apparteneva ad una emissione della Repubblica Argentina, con collocazione presso la Borsa del Lussemburgo in data 30.7.1998: la Banca ~~Commerciale Italiana~~ S.p.A. (ora ~~Intesa Sanpaolo~~) faceva parte del consorzio di collocamento. L'obbligazione in questione non è mai stata ammessa alla quotazione sul mercato regolamentato italiano e non è stata reperita l'offering circular relativa all'emissione dei bond.

Alla data delle tre operazioni il titolo non era ancora stato quotato da Moody's e

dalle altre primarie agenzie. E' possibile fare riferimento alla quotazione espressa da Moody's con riferimento allo Stato argentino, il cui rating sui debiti a lungo termine era nel periodo in esame pari a Ba3, corrispondente ad un investimento di tipo speculativo con una garanzia di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi bassa nel lungo periodo.

In occasione di tutti gli ordini, i titoli provenivano dal portafoglio della banca e quindi le operazioni sono state eseguite in negoziazione per conto proprio al di fuori dei mercati regolamentati, ad un prezzo superiore rispetto a quello medio offerto dai valori di mercato.

Il titolo Argentina 9,00% 26.5.1999 - 26.5.2009 - oggetto dell'ordine di acquisto in data 8.7.1999 - apparteneva ad una emissione della Repubblica Argentina a partire dal 26 maggio 1999, con collocazione presso la Borsa di Francoforte: la Banca ~~Commerciale Italiana~~ S.p.A. (ora ~~Intesa Sanpaolo~~) faceva parte del consorzio di collocamento. L'obbligazione in questione è mai stata ammessa alla quotazione sul mercato regolamentato italiano dal 13 gennaio 2000.

La "Offering Circular" disponibile alla data dell'acquisto in lingua tedesca e inglese e, in seguito, in concomitanza con la quotazione sui mercati regolamentati, tradotta in lingua italiana, evidenziava, per quanto attiene al profilo del rischio, che *"le obbligazioni sono adatte esclusivamente ad investitori speculativi ed in condizioni di valutare e sostenere rischi speciali"*.

Alla data dell'acquisto il titolo non era quotato Ba3 da Moody's, BB da Standard&Poor's e Fitch.

I titoli provenivano dal portafoglio della banca e quindi le operazioni sono state eseguite in negoziazione per conto proprio al di fuori dei mercati regolamentati, ad un prezzo superiore rispetto a quello medio offerto dai valori di mercato.

b) Conflitto di interessi.

IL CASO.it

In tutte le operazioni poste in essere, la Banca convenuta risulta avere operato in conflitto di interessi, derivante sia dall'aver partecipato al consorzio di collocamento delle obbligazioni, sia - e in misura ancora maggiore - dall'aver negoziato i titoli in conto proprio, traendoli dal portafoglio dell'istituto - applicando in aggiunta prezzi superiori a quelli medi registrati nelle rispettive

giornate di contrattazioni. La circostanza che si trattasse di titoli di natura speculativa, con garanzia di rimborso bassa nel lungo termine ed con tendenza al peggioramento, è ulteriore elemento che corrobora la ricostruzione operata.

Come recentemente affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, *"In base alla disposizione contenuta nella lett. g) dell'art. 6 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che in mancanza di autorizzazione scritta del cliente faceva espresso ed assoluto divieto all'intermediario di dar corso all'operazione in conflitto di interessi, non sono le specifiche modalità esecutive a venire in questione, ma il compimento stesso dell'operazione che non avrebbe dovuto affatto aver luogo."* (Cass. Civ. S.U. Sentenza 19 dicembre 2007).

La Corte ha inoltre chiarito quali siano le conseguenze ed i rimedi azionabili a fronte della violazione della suddetta regola di condotta (trasfusa nelle successive normative; sino al vigente art. 27 del reg. CONSOB 11522/98), affermando che *"Non è precontrattuale la responsabilità in cui incorre l'intermediario che compia operazioni in conflitto di interesse quando dovrebbe astenersene, ma si tratta invece di una vera e propria responsabilità da non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del rapporto contrattuale d'intermediazione finanziaria in essere con il cliente: quindi di una responsabilità contrattuale"* (Cass. Civ. S.U. cit.).

IL CASO.it

Il principio enunciato è stato ribadito da successive e recenti pronunce di merito: pienamente condivisibile è quanto affermato da Trib. Milano 3 giugno 2008: *"E' inadempiente e risponde del danno patito dall'investitore l'intermediario che, in violazione dell'espresso divieto contenuto nell'art. 27 reg. Consob 11522/98, in presenza di situazione di conflitto di interessi dia corso all'operazione in mancanza di espressa autorizzazione scritta dell'investitore che sia stato previamente informato, sempre per iscritto, della natura e dell'estensione del conflitto"* e Tribunale Venezia 28 febbraio 2008: *"Ove l'intermediario non sia astenuto dal compiere un'operazione dalla quale avrebbe dovuto necessariamente astenersi - abbia, ad esempio, dato corso ad un'operazione in conflitto di interessi senza comunicare per iscritto l'esistenza di tale conflitto e senza ottenere la preventiva autorizzazione scritta del cliente oppure abbia eseguito*

un'operazione inadeguata in mancanza di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordine telefonico, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui fosse fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute - deve ritenersi che l'intermediario abbia concorso alla determinazione del danno. In tali ipotesi il nesso di causalità tra condotta dell'intermediario e danno subito dall'investitore è in re ipsa."

Nel capo in esame la Banca non ha dimostrato in alcun modo di avere rispettato le prescrizioni dell'art. 27 cit. (e della precedente normativa, *ratione temporis* applicabile).

L'unico ordine che risulta sottoscritto dal sig. Collino è il primo, datato 13.5.1998, e dallo stesso non risulta in alcun modo che l'intermediario abbia preventivamente "informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione dell'interesse nell'operazione e l'investitore abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione."

Manca del tutto la prova dell'informativa, è presente una crocetta in zona "ambigua", vicina alla parte del modulo relativa al conflitto di interessi ma comunque lasciata in bianco con riferimento all'oggetto del conflitto medesimo (v. doc. 1 di parte attrice).

IL CASO.it

Gli altri ordini risultano - per comune ammissione delle parti - essere stati conferiti telefonicamente, e riguardo ad essi la prova dell'assolvimento dei citati obblighi informativi e del rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'investitore non risulta risultare "da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente", e neppure dalla deposizione di ~~Claudio Tomatis~~, funzionario indicato a teste dalla banca convenuta.

L'accertamento della responsabilità della banca per la violazione delle disposizioni in materia di conflitto di interessi rende superfluo l'esame degli ulteriori profili dedotti, quali la violazione degli obblighi informativi, nonché di astensione in presenza di operazioni inadeguate.

La Banca convenuta deve pertanto essere condannata alla corresponsione di quanto investito dall'attore, pari € 131.219,04, oltre interessi legali dal momento dei singoli esborsi sino all'effettivo pagamento.

Tale somma deve peraltro essere decurtata del valore attuale delle obbligazioni, pari a complessivi € 36.726,00, per un importo finale di € 94.493,04, oltre interessi legali dal momento dei singoli esborsi sino all'effettivo pagamento.

La convenuta deve essere inoltre condannata al rimborso della somma di € 1.540,32, relativa all'acquisto dei documenti concernenti gli strumenti finanziari dedotti in giudizio, esborso ritualmente documentato (cfr. docc. 53 - 55 di parte attrice) e sicuramente funzionale alla difesa, resa necessaria dalla condotta di controparte.

La domanda relativa alla rivalutazione del credito non può essere invece accolta, non essendo stata provata l'esistenza di un maggior danno ex art. 1224 comma 2, rispetto a quello ristorato dall'attribuzione degli interessi al tasso legale.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, previo controllo di congruità della nota depositata, seguono la prevalente soccombenza.

Le spese di CTU, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori, vanno definitivamente poste a carico della Banca convenuta, che ne ha reso necessario l'esperimento.

P. Q. M.

Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

IL CASO.it

DICHIARA

risolti per inadempimento della convenuta ~~INTESA SANPAOLO~~ S.p.A. (già ~~Banca Commerciale Italiana~~ S.p.A.) i seguenti contratti relativi all'acquisto di strumenti finanziari:

1. *Argentina 8.1/8% 2008 del 13 maggio 1998;*
2. *Argentina 8.1/8% 2008 del 16 giugno 1998;*
3. *Argentina 8.1/2% 2010 del 18 gennaio 1999;*
4. *Argentina 8.1/2% 2010 del 13 aprile 1999;*
5. *Argentina 8.1/2% 2010 del 22 aprile 1999;*
6. *Argentina 9% 2009 dell'8 luglio 1999;*

CONDANNA

la convenuta ~~INTESA SANPAOLO~~ S.p.A. (già Banca ~~Commerciale Italiana~~)

S.p.A.), in persona del legale rappresentante alla corresponsione in favore dell'attore ~~COLLINO Renato~~ della somma di € 94.493,04, oltre interessi legali dal momento dei singoli esborsi sino all'effettivo pagamento;

IL CASO.it

CONDANNA

la convenuta ~~INTEGRA SANITARIA~~ S.p.A. (già Banca ~~Commerciale Italiana~~ S.p.A.), in persona del legale rappresentante, alla corresponsione in favore dell'attore ~~COLLINO Renato~~ della somma di € 1.540,32, oltre interessi legali dal momento dell'esborso sino all'effettivo pagamento;

IL CASO.it

PONE

definitivamente a carico della ~~INTEGRA SANITARIA~~ S.p.A. (già Banca ~~Commerciale Italiana~~ S.p.A.), in persona del legale rappresentante, le spese di CTU, liquidate in € 5.000,00 oltre accessori,

CONDANNA

la convenuta ~~INTEGRA SANITARIA~~ S.p.A. (già Banca ~~Commerciale Italiana~~ S.p.A.), in persona del legale rappresentante, a rimborsare all'attore ~~COLLINO Renato~~ le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 22.097,97 di cui € 2.255,00 per diritti, € 13.042,50 per onorari, € 924,72 per spese, € 1.912,19 per rimborso spese generali 12,50%, € 352,28 per CPA, € 3.593,28 per IVA.

Cuneo, li 16.7.2008

IL GIUDICE EST.

Dott. Gian Paolo MACAGNO

IL CASO.it

IL PRESIDENTE

Dott. Roberta BONAUDI

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott.ssa Daniela MAMINO)

DEPOSITATO in Cancelleria
Cuneo, il 12 3 LUG. 2008

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Dott.ssa Daniela MAMINO)



No. 2
Del 12 3 LUG. 2008
UFF. Giudiziario n. 49
IL SEGRETARIO

TRIBUNALE DI CUNEO

Comunicato all'Avv. ~~Del...~~

invece della sentenza